



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

VERBALE N. 7

ex art. 9, comma 5, lett. h)

CCNL 02/11/2022

**"REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI
PER MOTIVI DI STUDIO"**

COMPARTO SANITÀ

21/11/2023



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

ACCORDO

TRA L'AMMINISTRAZIONE E LA R.S.U. AZIENDALE E LE OO.SS. DEL COMPARTO

A seguito del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale in data 20/11/2023 ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 così come integrato dall'art. 55 del DLgs n. 150/2009, sulla preintesa siglata dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 23/10/2023, il giorno **21 novembre 2023 alle ore 14:00** ha avuto luogo presso l'Aula A del Centro Medico Culturale "G.Marani", dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, l'incontro tra le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale, nominate ai sensi dell'art. 9 del C.C.N.L. 02.11.2022, al termine del quale è stata sottoscritta la seguente intesa:

**"REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI
PER MOTIVI DI STUDIO"**

Preso atto che:

- in data 02.11.2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021;
- l'art. 62 rubricato "Diritto allo studio" del CCNL 11.02.2022 stabilisce che "Ai dipendenti sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda o Ente - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all'inizio di ogni anno";
- sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa tra le parti, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera h), "l'eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per il diritto alla studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62, comma 5 (Diritto allo studio) e nei limiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 62, comma 8 (Diritto allo studio)";

Ciò premesso le parti convengono di approvare il "Regolamento per la concessione dei permessi retribuiti per motivi di studio" nel testo che segue.



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO

ARTICOLO 1

Finalità

Il presente Regolamento mira ad individuare criteri di selezione per la concessione di permessi retribuiti per motivi di studio nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno di cui all'art. 62 del C.C.N.L. 02.11.2022 (Diritto allo studio) relativo al personale del comparto Sanità - triennio 2019-2021 con particolare riferimento alle seguenti fattispecie:

- 1) quando il numero delle richieste superi il 3% del personale del comparto in servizio a tempo indeterminato all'inizio dell'anno;
- 2) per definire a quali dipendenti concedere prioritariamente i permessi per studio tenuto conto delle esigenze di formazione dell'Azienda per il proprio personale.

I permessi sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutto il personale del comparto Sanità dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite percentuale già stabilito (150 ore), essi sono concessi nella misura massima individuale riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio possono fruire dei permessi di cui all'art. 10 della Legge n. 300 del 1970¹.

¹ *Art. 10 Legge n. 300/1970 I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti...*



Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

ARTICOLO 3

Termini per la presentazione della domanda

Ogni anno entro il mese di novembre l'UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e Rapporti con l'Università pubblicherà apposito avviso riportante le istruzioni per la presentazione delle domande e la relativa scadenza. I dipendenti interessati alla fruizione dei permessi sono tenuti a compilare **la domanda on-line su apposito modulo reperibile nell'Home Page del Portale Aziendale – Azienda - Area Riservata – Bandi e Istanze.**

Trascorsi non oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini suddetti, l'UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e Rapporti con l'Università provvederà a predisporre la graduatoria degli aventi diritto secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento, **qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3%.**

ARTICOLO 4

Motivi di esclusione dalla graduatoria

La domanda on-line ha valenza di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Il dipendente interessato è tenuto a completare i dati richiesti, compilando tutti i campi obbligatori. La stessa domanda deve recare tutte le indicazioni necessarie al fine di consentire la determinazione dell'eventuale ordine di priorità in caso di formulazione della graduatoria.

Nella domanda il dipendente è altresì tenuto ad autocertificare l'iscrizione al corso che intende frequentare. La dichiarazione di iscrizione può essere sostituita, in fase di presentazione della domanda, dalla dichiarazione attestante l'avvenuta richiesta di ammissione alle preselezioni per i corsi a numero chiuso. In tale caso è fatto obbligo al dipendente di integrare la domanda entro 15 giorni dall'avvenuta iscrizione. (comunicando il numero di matricola). La mancata comunicazione relativa all'iscrizione nei termini sopra indicati, a norma di legge, comporta l'esclusione dalla graduatoria.

L'autorizzazione ai permessi per studio verrà revocata, qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 su quanto autocertificato nella domanda emergano situazioni diverse da quelle dichiarate dagli interessati, ferma restando la responsabilità penale e disciplinare in caso di false dichiarazioni. A seguito di quanto sopra i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

È inoltre motivo di esclusione l'iscrizione a corsi il cui orario di svolgimento delle lezioni non coincida con l'orario di servizio (per esempio: orario corso 19.00-23.00 / normale orario di lavoro 8.00 -14.00).



ARTICOLO 5

Criteri per la formazione della graduatoria

L'ufficio, esaminate le domande inviate dagli interessati, con le modalità di cui ai precedenti articoli, provvede a predisporre una graduatoria sulla base di una ripartizione proporzionale delle stesse domande pervenute tra i diversi ruoli dei dipendenti, accordando la priorità ai dipendenti che nell'ordine frequentino:

- a) l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post- universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti di cui al comma 12 dell'art. 62 del CCNL 02.11.2022²;

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie sopra indicate la precedenza è accordata nell'ordine ai dipendenti che frequentino:

- 1) Corsi di studio della scuola media inferiore;
- 2) Corsi di studio della scuola media superiore e di qualificazione professionale;
- 3) Corsi universitari;
- 4) Corsi post-universitari, Master e Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione;
- 5) Altre tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione Europea, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo.

Corsi specifici organizzati dalla Regione Veneto, collegati alla professionalità e all'eventuale progressione di carriera.

Ad esclusione dei corsi destinati al conseguimento del titolo di studio di scuola d'istruzione primaria e secondaria hanno precedenza al beneficio per gli altri corsi i dipendenti che frequentino percorsi formativi destinati al conseguimento di titoli attinenti il profilo professionale posseduto o finalizzati al conseguimento di titolo di studio afferente le professionalità previste nel comparto sanità (ivi compresi i profili della dirigenza).

² art. 62, comma 12, del C.C.N.L. 02.11.2022 "Ai lavoratori a rapporto di lavoro a tempo indeterminato o tempo determinato, ai sensi del comma 1 iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale."



[Handwritten signature]

Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri sopra indicati, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Risultando la concessione dei permessi destinata al periodo di frequenza dei dipendenti nell'ambito degli anni di durata legale del corso di studio esclusivamente nell'ipotesi di numero di richieste inferiore al limite massimo di posti previsti dall'Avviso, potrà essere valutata l'ammissione al beneficio i dipendenti fuori corso, in ordine di graduatoria secondo i criteri sopra menzionati.

ARTICOLO 6

Pubblicazione Graduatoria

La graduatoria che conterrà i nominativi di tutti coloro che abbiano presentato istanza con l'indicazione se la domanda sia stata accolta o respinta verrà pubblicata **nell'Home Page del Portale Aziendale – Azienda - Area Riservata – Bandi e Istanze**. Tale pubblicazione ha valore di notifica per i soggetti interessati. Ai singoli beneficiari verrà data comunicazione con indicate le modalità di fruizione, utilizzando la e-mail aziendale.

Nel caso non venga predisposta la graduatoria, con la stessa modalità di cui sopra verrà data comunicazione agli aventi diritto o meno ai permessi per studio.

ARTICOLO 7

Scorrimento Graduatoria ed eventuale nuovo avviso

- a) Qualora uno o più soggetti inseriti in graduatoria rinuncino al beneficio in oggetto, o dai controlli di cui al precedente articolo 4) emergano situazioni divergenti tra ciò che è stato dichiarato e ciò che è emerso in sede di verifica, l'ufficio provvederà allo scorrimento della graduatoria fino al suo esaurimento.
- b) Qualora il contingente degli aventi diritto ai permessi non fosse stato interamente assegnato, *entro il mese di aprile* dell'anno successivo potrà essere pubblicato un avviso per permettere a chi ha ottenuto l'iscrizione ad un corso dopo la scadenza dell'Avviso, di poter richiedere i permessi, in misura però proporzionale riferita ai mesi mancanti al 31/12.

ARTICOLO 8

Natura e durata temporale dei permessi

non sono
[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

I permessi di cui al presente accordo possono essere concessi per la sola frequenza dei corsi coincidenti con l'orario di lavoro, e/o attività legate ad eventuale tirocinio, non per le necessità connesse alle esigenze di preparazione agli esami, né per altre attività complementari, come ad esempio i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria. Per sostenere gli esami relativi ai corsi stessi il dipendente in alternativa ai permessi previsti nell'art. 62 del CCNL può utilizzare, per il

R.S.O.

FPC HC Wm

[Handwritten signatures and marks]



solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dall'art. 50 del CCNL del comparto Sanità triennio 2019 -2021 per la partecipazione agli esami (8 giorni annuali).

Nel computo del monte ore dei permessi studio sarà incluso anche il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi e comunque non oltre 2 ore per singola giornata.

Ciascun interessato può usufruire dei predetti permessi per un massimo di 150 ore; ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale; il periodo di utilizzo è legato all'anno solare 01/01 - 31/12.

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'azienda potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.

Le ore a disposizione per la fruizione dei permessi per studio non utilizzate entro l'anno solare non possono più essere fruite nell'anno solare successivo.

In caso di rapporto di servizio di durata inferiore l'anno solare a causa di cessazioni o interruzione del servizio per dimissioni, trasferimenti o assenze dovute a maternità, aspettative, congedi, malattie per un periodo, non continuativo, superiore a 30 giorni, i permessi retribuiti di cui sopra sono ridotti in proporzione ai mesi effettivamente lavorati.

Al personale a part-time verranno attribuite le ore di studio proporzionalmente all'orario di lavoro da prestare.

In caso di part-time verticale i permessi possono essere riconosciuti solo per le giornate lavorative.

Le ore di frequenza possono dare copertura alla giornata sino al c.d. teorico contrattuale.

ARTICOLO 9

Attestato di partecipazione e/o esami sostenuti

Tutti i dipendenti che usufruiscono di permessi studio debbono presentare apposito modulo di richiesta **mod. MU27 (richiesta permessi retribuiti 150 ore motivi di studio) reperibile nella sezione Personale - Modulistica - Permessi retribuiti e non retribuiti sul Portale Aziendale.**

I dipendenti interessati debbono altresì presentare:

- 1) un attestato di partecipazione e attestato degli esami sostenuti anche se con esito negativo;
- 2) l'eventuale rinuncia dal corso di studi intrapreso;
- 3) l'attestato di conseguimento del titolo di studio a fine corso.

Gli uffici competenti dovranno riscontrare l'effettiva avvenuta frequenza o sostenimento degli esami da parte dei dipendenti che ad essi fanno capo, ferma restando comunque la facoltà



da parte dell'UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e Rapporti con l'Università di effettuare verifiche e controlli, anche a campione, in ordine al rispetto degli adempimenti da parte degli assegnatari dei permessi di studio. In caso di comportamento difforme a quanto sopra indicato, i responsabili ne dovranno dare tempestiva comunicazione all'UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e Rapporti con l'Università, per gli ulteriori adempimenti ed i permessi già utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

In ordine all'iscrizione ad Università Telematiche i permessi per motivi di studio possono essere riconosciuti solo in "modalità sincrona" ovvero qualora l'Università, con propria e piena assunzione di responsabilità, rilasci al dipendente un certificato attestante i giorni e le ore in cui lo stesso ha personalmente, effettivamente e direttamente seguito le lezioni trasmesse in via telematica. La certificazione di cui sopra dovrà attestare che solo in quel determinato orario (coincidente con quello di lavoro) il dipendente poteva seguire le lezioni. Il riconoscimento del diritto allo studio potrà avvenire esclusivamente per le ore coincidenti con quelle delle ordinarie prestazioni lavorative.

Vengono altresì esclusi dai permessi studio i casi in cui le lezioni o i corsi prevedano la possibilità di un collegamento nelle 24 ore.

ARTICOLO 10

Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del provvedimento specifico e concerne i permessi per studio a partire dall'anno solare 2024.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento all'art. 62 - Diritto allo studio - del CCNL 02.11.2022 relativo al personale del comparto Sanità - triennio 2019-2021, nonché alle disposizioni contrattuali e normative successivamente sopravvenute in materia.

R.S.U.
X

FPCGIL
Umane

NURSIND
fr

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

02

EFALS

[Signature]

[Signature]



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)



Letto, Confermato, Sottoscritto.

per l'Amministrazione

Il Direttore Amministrativo
Presidente della delegazione
trattante di parte datoriale
Dott.ssa Vania Rado

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Matilde Carlucci

Il Direttore UOC Gestione
Risorse Umane,
Personale Universitario in
convenzione
e rapporti con l'Università
Dott.ssa Laura Bonato

Il Responsabile del Servizio
per le Professioni Sanitarie
Dott.ssa Elisabetta Allegrini

Il Direttore Dipartimento
Direzione Medica
Ospedaliera
Dott.ssa Giovanna Ghirlanda

**per la R.S.U.
Aziendale**

Il Coordinatore

per le OO.SS.

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

FIALS

NURSIND

NURSING UP

2 2 NOV, 2023

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Matilde Carlucci

Verona,

2 1 NOV, 2023